

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 663/AV2 DEL 04/05/2017**

**Oggetto: [ ADOZIONE PIANI DI EMERGENZA, DESIGNAZIONE ADDETTI SQUADRE DI EMERGENZA, ADDETTI DI COMPARTIMENTO E DI PRIMO SOCCORSO ]**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

**- D E T E R M I N A -**

1. di adottare i piani di emergenza riportati in allegato, i quali costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di stabilire che tali piani di emergenza devono essere adottati nella struttura di riferimento e resi operativi con l’applicazione delle procedure specifiche;
3. di dare mandato alle singole U.O. di degenza di integrare il presente piano anche con le specifiche procedure sanitarie di evacuazione da adottare al fine della salvaguardia della salute dei pazienti che devono essere evacuati;
4. di designare automaticamente quali addetti delle proprie Squadre di Emergenza ( addetti aggiuntivi), tutti i lavoratori fisicamente idonei alla mansione che hanno conseguito l’ attestato di cui al punto precedente e che pertanto tali lavoratori sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nella AV2;

5. di designare quali addetti di compartimento tutti i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa nello specifico compartimento ed hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica per attività ad alto rischio incendio;
6. di provvedere all'aggiornamento periodico della formazione sia degli addetti delle Squadre di emergenza (addetti aggiuntivi) che degli addetti di compartimento con una periodicità calcolata in funzione del livello di rischio assegnato alla struttura;
7. di programmare il suddetto aggiornamento a seguito dell'esito della valutazione del rischio incendio ogni 3 anni nelle strutture a rischio incendio alto e ogni 5 anni nelle strutture a rischio incendio medio e basso;
8. di designare quali addetti al primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/08ss.mm.ii. gli infermieri ed i medici che prestano servizio presso l'azienda in quanto i requisiti formativi e professionali del personale medico ed infermieristico sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003;
9. di provvedere all'aggiornamento degli addetti al primo soccorso con aggiornamento professionale ECM obbligatorio previsto per il personale sanitario che è eccedente rispetto agli obbiettivi didattici e ai contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 del DM 388/2003;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2  
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente sostituto, di cui alla Determina n. 408/AV2 del 31.3.2016, per l'U.O.C. G.G.R., attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale.

Il Dirigente U.O.  
Controllo di Gestione  
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 24 di allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(Servizio di prevenzione e protezione AV2)**

□ Normativa di riferimento

Decreto legislativo n.81 /2008 ss. mm.ii.

D.M. 10.03.1998, Criteri e linee guida per la valutazione, definizione delle procedure e le misure di tipo tecnico

Circolare del Ministero dell'Interno n° 4 del 1° marzo 2002 “ Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”

D.M. 18 settembre 2002, con particolare riferimento alle caratteristiche della Centrale operativa antincendio

Decreto 19/03/2015 “aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”

Circolare del Ministero dell'interno n.P1564/4146,gazzetta ufficiale n.234 del 6.10.1995

Circolare ministeriale (prot. 12653 del 23/02/11) esplicativa per quanto concerne durata e contenuti dei corsi di aggiornamento e relativa nota Dip. VVf Dir-Emi Reg. Uff. 0001014 del 26/01/2012

Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 ed interpello n. 19/2016 (prot. 19864 del 25/10/2016) ai fini dell'assicurazione delle misure di primo soccorso

Determina n. 170/AV2 del 09/02/2015 di adozione del modello generale di piano di emergenza Area Vasta 2;

Determina n. 453/AV2 31/03/2015 di adozione del Regolamento di sicurezza - Area Vasta 2;

Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 di Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale, istituzione dell'ASUR

LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011 :soppressione delle zone territoriali sostituite da 5 aree vaste

□ Motivazione:

- Visto il D. Lgs.n.81 Del 09.04.2008 che ha recepito i contenuti del D.Lgs.626/94 ed in particolare:

IL TITOLO I – Principi Comuni, CAPO III- gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, sezione VI- gestione delle emergenze, artt. 43-46(ex artt. 3,4,12,13,14,15);

ALLEGATO IV- requisiti dei luoghi di lavoro(ex artt. 30-33 e allegato II del D.LGS.626/94 e s.m.i.);

ALLEGATO XXVII- prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare ed indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio;

IL TITOLO II- luoghi di lavoro, capo i- disposizioni generali, articolo 64,c.1, lettera b; parte descrittiva (presupposti di fatto e ragioni giuridiche del contenuto del provvedimento da adottare);

- Considerato che il D.Lgs. n.81 del 30.04.2008 sopra citato prescrive:
  - tra le misure generali di protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, l'adozione delle misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato(ex art.3 al comma 1, lett."p" del D.LGS.626/94):
    - l'adozione di specifiche misure, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Unità Operativa ed al numero delle persone presenti (ex. art.4, comma 5, lett."q" del D.Lgs. 626/94);
    - che il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione di tali misure(ex art.4, comma 5 lett. A del d.lgs. 626/94);
    - le misure di sicurezza per la rilevazione e la lotta antincendio (ex art.30, comma 3 del D.LGS.626/94, allegato II);
    - tra i requisiti di sicurezza, che le vie di circolazione interne e all'aperto conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le vie di uscita di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- Visto che la circolare del Ministero dell'interno n. P1564/4146- gazzetta 234 del 6.10.95 prevede, tra l'altro che per luoghi di lavoro facenti capo a titolari diversi ed ubicati nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari occupanti;
- visto che il D.M. 10.03.98, detta nello specifico, i criteri e le linee guida per la valutazione, la definizione delle procedure e le misure di tipo tecnico;
- visto il D.M. 18 settembre 2002, con particolare riferimento alle caratteristiche della centrale operativa antincendio;
- preso atto che l'azienda ha provveduto a formare numerosi lavoratori in accordo con quanto sancito dalla normativa vigente per la costituzione della Squadre di emergenza nelle diverse sedi della AV2 e che tali lavoratori hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica per attività ad alto rischio incendio;

- preso atto della idoneità fisica alla mansione di cui sopra dei suddetti lavoratori;
- tenuto conto che l'AV2 ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) e Art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., visti criteri stabiliti dal decreto 19/03/2015, designa automaticamente quali addetti aggiuntivi delle proprie Squadre di Emergenza, tutti i lavoratori fisicamente idonei alla mansione che hanno conseguito l' attestato di cui al punto precedente e che pertanto tali lavoratori sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nella AV2;
- tenuto conto che ai sensi e secondo i criteri stabiliti dal decreto 19/03/2015 l'AV2 ha provveduto alla formazione degli addetti di compartimento che a tale funzione sono designati tutti i lavoratori, fisicamente idonei alla mansione in argomento, che prestano la loro attività lavorativa nello specifico compartimento ed hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica per attività ad alto rischio incendio;
- visto che l'AV2 provvede all'aggiornamento periodico della formazione sia degli addetti aggiuntivi che degli addetti di compartimento con una periodicità calcolata in funzione del livello di rischio assegnato alla struttura;
- preso atto che a seguito della valutazione del rischio incendio si ritiene necessario aggiornare la formazione dei suddetti lavoratori ogni 3 anni nelle strutture a rischio incendio alto e ogni 5 anni nelle strutture a rischio incendio medio – basso
- tenuto conto che l'aggiornamento è programmato regolarmente e ciclicamente alternando, come previsto nel piano formativo aziendale, il retraining sia all'interno dei corsi "la sicurezza e la salute dei lavoratori della sanità – Rischio Alto"(come stabilito dall'accordo Stato /Regioni sulla formazione) sia in corsi specifici su aspetti tecnici di prevenzione incendi "Piano di Emergenza aspetti gestionali ed applicativi";
- tenuto conto che i piani e le procedure di emergenza delle singole strutture sono stati aggiornati seguendo i criteri generali uniformi per tutti gli ambiti territoriali della AV2 adottati con determina n.170 del 09/02/2015;
- stabilito che tali piani di emergenza deve essere adottati nella struttura di riferimento e resi operativi con l'applicazione delle procedure specifiche;
- preso atto che sono state elaborate e distribuite le specifiche procedure di emergenza di U.O. ad ogni U.O. per la massima divulgazione delle stesse presso i lavoratori e l'utenza;
- considerato che le singole U.O. di degenza devono integrare il presente piano con le specifiche procedure sanitarie di evacuazione da adottare al fine della salvaguardia della salute dei pazienti che devono essere evacuati;

- tenuto conto che l' AV2 designa quali addetti al primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/08ss.mm.ii. gli infermieri ed i medici che prestano servizio presso l'azienda in quanto i requisiti formativi e professionali del personale medico ed infermieristico sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003;
- visto che l'azienda non è tenuta all'aggiornamento del suddetto personale come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario che è eccedente rispetto agli obiettivi didattici e ai contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 del DM 388/2003;
- Dato atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

□ **ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

per quanto sopra,

si propone l'adozione della seguente

- di adottare i **piani di emergenza** riportati in allegato, i quali costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- di stabilire che tali piani di emergenza devono essere adottati nella struttura di riferimento e resi operativi con l'applicazione delle procedure specifiche;
- di dare mandato alle singole U.O. di degenza di integrare il presente piano anche con le specifiche procedure sanitarie di evacuazione da adottare al fine della salvaguardia della salute dei pazienti che devono essere evacuati;
- di designare automaticamente quali addetti delle proprie **Squadre di Emergenza** (addetti aggiuntivi), tutti i lavoratori fisicamente idonei alla mansione che hanno conseguito l' attestato di cui al punto precedente e che pertanto tali lavoratori sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nella AV2;
- di designare quali **addetti di compartimento** tutti i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa nello specifico compartimento ed hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica per attività ad alto rischio incendio;
- di provvedere **all'aggiornamento periodico della formazione** sia degli addetti delle Squadre di emergenza (addetti aggiuntivi) che degli addetti di compartimento con una periodicità calcolata in funzione del livello di rischio assegnato alla struttura;
- di programmare il suddetto aggiornamento a seguito dell'esito della valutazione del rischio incendio **ogni 3 anni nelle strutture a rischio incendio alto e ogni 5 anni nelle strutture a rischio incendio medio e basso;**

- di designare quali **addetti al primo soccorso** di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/08ss.mm.ii. gli infermieri ed i medici che prestano servizio presso l'azienda in quanto i requisiti formativi e professionali del personale medico ed infermieristico sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003;
- di provvedere **all'aggiornamento degli addetti al primo soccorso** con aggiornamento professionale ECM obbligatorio previsto per il personale sanitario che è eccedente rispetto agli obiettivi didattici e ai contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 del DM 388/2003;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
- di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013.

### **Il Dirigente**

Responsabile Servizio prevenzione e Protezione AV2

Dr.ssa Loredana Bellocchi

### **- ALLEGATI -**

Allegati n. 24 in formato cartaceo presenti e disponibili agli atti d'ufficio del SPP sede di Senigallia